



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Presidente
<input type="checkbox"/>	LASALVIA	MASSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MOLINO	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6999/2015
depositato il 30/10/2015

- avverso la pronuncia sentenza n. 398/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di LATINA

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

proposto dall'appellante:
BE

difeso da:
FUSILLO AVV. ALESSANDRO
V.LE DELLE MILIZIE 22 00100 ROMA RM

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° X

REGISTRO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 6999/2015

UDIENZA DEL

23/01/2018 ore 15:00

N°

1512/I/18

PRONUNCIATA IL:

23/1/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/3/18

Il Segretario

Carillo

FATTO

Con sentenza n. 398/05/15, depositata il 6 marzo 2015, la Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso proposto da BE , notaio in Latina, avverso la cartella di pagamento n. X , con la quale gli era stato intimato, in qualità di coobbligato, il pagamento della somma di € 82.111,55 a seguito di un precedente avviso di liquidazione che aveva recuperato l'imposta ipotecaria e catastale, in misura proporzionale pari rispettivamente al 2% e all'1%, in luogo di quella applicata in misura fissa, in relazione ad un atto da lui rogato avente ad oggetto il conferimento di beni in un *trust* successorio.

In particolare la CTP riteneva errata la tesi del ricorrente che l'imposta in questione fosse da qualificarsi come imposta suppletiva, anzichè principale, e che conseguentemente la riscossione fosse subordinata al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 56 dPR 131/1986 e, comunque, avvenire in misura frazionata ex art. 68 D.Lgs. 546/1992.


Avverso tale sentenza ricorre in appello il notaio B | – rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Fusillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale X - con atto depositato il 30 ottobre 2015, deducendone erroneità ed omissioni per:

a) violazione del combinato disposto degli artt. 13 D.Lgs. n. 347/1990, 40 D.Lgs. n. 346/1990, 56 dPR 131/1986 e 68 D.Lgs. 546/1990, attesa la natura suppletiva e non principale dell'imposta richiesta con la cartella impugnata, dalla quale ai sensi del cit. art. 56 discende l'inesigibilità dell'imposta in pendenza del giudizio di impugnazione e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decida, ipoteticamente, la controversia in senso favorevole all'Erario;

b) violazione dell'art. 68 D.Lgs. 546/1990 e 15 e 15-bis dPR n. 602/1973 per illegittima emissione della cartella per l'intero ammontare delle imposte con interessi e sanzioni, sebbene il ruolo relativo alla cartella su menzionata fosse ordinario. Su tale motivo di impugnazione i giudici di prime cure hanno sostanzialmente omesso di pronunciarsi il che determina la radicale nullità della sentenza impugnata.

Il ricorrente in appello rinnova, inoltre, l'istanza di sospensione della cartella impugnata ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992, evidenziando soprattutto la sussistenza del *fumus boni iuris* e la circostanza che il notaio, pubblico ufficiale, non è il debitore principale dell'imposta in quanto tenuto a versarla solo in via solidale con gli altri soggetti interessati.

Controdeduce, con nota depositata il 30 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina. L'ufficio, premesso che anche il ricorso avverso l'avviso di liquidazione presupposto è stato respinto con sentenza 778/04/2014 depositata il 07/04/2014, chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese del ricorrente in quanto è del tutto infondata la tesi secondo cui l'imposta in questione



sia da qualificarsi come imposta suppletiva, anzichè principale, posto “è suppletiva solo l’imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell’Ufficio” (art. 42 dPR n. 131/1986). L’aver inquadrato l’imposta come principale fa derivare due conseguenze.

- a) sotto il profilo dei soggetti obbligati il pubblico ufficiale ha responsabilità per il pagamento dell’imposta di registro in via principale, mentre non ne ha solo per il pagamento delle imposte complementari e suppletive ai sensi dell’art. 57 TUIR;
- b) sotto il profilo della riscossione in pendenza di giudizio, l’art. 56, comma 1, dPR 131/1986 dispone che il ricorso del contribuente in caso di imposta principale non sospende la riscossione, per cui non vi è alcuna violazione degli artt. 15 e 15-bis dPR n. 602/1973.


L’appellante ha presentato in data 02/01/2018 memoria difensiva, nella quale ribadisce le sue ragioni.

All’odierna pubblica udienza, il difensore del contribuente ha insistito sui motivi d’appello mentre la rappresentante dell’Ufficio ha rappresentato che, per quanto riguarda l’atto presupposto, nei due gradi di merito il giudizio è stato favorevole all’Ufficio medesimo ed ora pende ricorso in Cassazione.

DIRITTO

Con riferimento all’istanza di sospensione formulata dall’appellante, osserva il Collegio che, anche in grado di appello, in disparte quanto previsto dall’art. 62-bis, introdotto nel D.Lgs. n. 546/1992 dall’art. 9, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 156/2015, è riconosciuto alla Commissione tributaria regionale il potere di concedere la sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto qualora venga fornita dal contribuente la prova rigorosa della sussistenza di danno grave e irreparabile – *periculum in mora* - a suo carico. Tale prova non risulta tuttavia essere stata fornita nel caso di specie, per cui l’istanza è da respingere.

Quanto al merito del gravame, la Commissione osserva che – come correttamente evidenziato da questa stessa CTR, Sez. 9, nella sentenza n. 8765/9/2016 depositata il 20 dicembre 2016 - a differenza di un “trust” c.d. “autodichiarato” riconducibile alla donazione indiretta e soggetto all’imposta in misura fissa (Cass. civ. Sez. V, 26-10-2016, n. 21614), l’istituzione di un “trust” successorio, quale quello di cui al presente giudizio, determina la costituzione di un vincolo di destinazione su beni conferiti dal disponente che, in quanto si traduce in un sostanziale arricchimento del (o dei) beneficiario (i), rappresenta - di per sé e, perfino, indipendentemente dall’individuazione del beneficiario - autonomo presupposto impositivo in forza della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Sent. 07-03-2016, n. 4482; v. anche Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 25-02-2015, n. 3886):



ragione per la quale esso sconta l'imposta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 2, commi 47 ss., D.L. n. 262/2006, conv. in L. n. 286/2006.

Quanto poi alla questione, se tale imposta sia da qualificarsi come imposta suppletiva anziché principale, occorre ricordare che, in base all'art. 42 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, è principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso. Orbene, nel caso di atto rogato da notaio, come quello di specie, l'autoliquidazione dell'imposta avviene attraverso l'utilizzo di procedure telematiche, per cui l'imposta richiesta dall'Ufficio in rettifica di quella autoliquidata non può che qualificarsi come principale, secondo il citato art. 42.

Ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 131/1986 sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta principale le parti contraenti, oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione. Per cui il notaio pubblico ufficiale è responsabile d'imposta, tenuto, in caso di pagamento, ad esercitare azione di rivalsa nei confronti dei coobbligati.

Dalla natura di imposta principale deriva anche, ai sensi dell'art. 56 del DPR n. 131/1986, che il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, per cui non v'è alcuna violazione degli artt. 15 e 15-bis DPR n. 602/1973 per illegittima emissione della cartella per l'intero ammontare delle imposte con interessi e sanzioni.

In relazione a tutto quanto precede, il ricorso in appello si palesa infondato e deve essere respinto

Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, per dichiarare compensate le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale per il Lazio, Roma, Sezione I, respinge l'appello e dichiara compensate le spese di giudizio come in motivazione.

Così deciso in Roma, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2018.

IL RELATORE

Massimo LASALVIA


IL PRESIDENTE

Paola FERRINONI
